Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — **Roma - Mercoledì, 9 gennaio 1935 - Anno XIII** — **Numero 7**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè in seguito non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i S.gg. Abbonati di rinnovare al più presto il proprio abbonamento, versando il corrispondente importo nel C/C Postale 1/2640.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 7 DEL 9 GENNAIO 1935-XIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 2: Società Esercizio Alberghi, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1934-XIII. — **Soc. an. Cartiere Burgo, in Verzuolo:** Obbligazioni sorteggiate nella 1ª estrazione del 19 dicembre 1934-XIII. — **Provincia di Verona:** Obbligazioni della Ferrovia Verona-Caprino-Garda sorteggiate il 27 dicembre 1934-XIII. — **Soc. an. Cave di San Vittore, in Balangero:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1934-XIII. — **Società anonima Capannelle, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1934-XIII. — **Provincia di Genova:** Obbligazioni dei prestiti provinciali sorteggiate il 21 dicembre 1934-XIII. — **Soc. an. Calzaturificio Polli, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1934-XIII. — **Soc. an. Funivia Savona-S. Giuseppe, in Savona:** Obbligazioni ipotecarie 4,50 per cento, emissione 1913, sorteggiate il 19 dicembre 1934-XIII. — **Città di Tortona:** Obbligazioni del prestito civico sorteggiate nella 3ª estrazione del 1° dicembre 1934-XIII.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 10 dicembre 1934-XIII, n. 2088.
Riduzione dell'8 % delle rette di degenza negli ospedali militari marittimi stabilite dal R. decreto 9 aprile 1931, n. 420.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 luglio 1924, relativo alle norme per la gestione amministrativa degli ospedali militari marittimi, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 9 aprile 1931, n. 420, che stabilisce le rette giornaliere da corrispondersi dai personali militari e civili della Regia marina ed altri ammessi a pagamento negli ospedali militari marittimi;
Ritenuto opportuno diminuire l'importo delle predette rette in seguito alla riduzione degli stipendi del personale statale sancita con R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038;
Udito il Consiglio superiore di marina;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rette giornaliere stabilite col R. decreto 9 aprile 1931, n. 420, per i personali militari e civili della Regia marina ed altri ammessi a pagamento negli ospedali marittimi sono ridotte dell'8 %.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1935.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1935 Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 7. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1934-XIII, n. 2089.
Aumento della misura dell'interesse annuo di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377, modificato dal R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1750.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377, concernente l'attuazione degli accordi fra il R. Tesoro e la Banca d'Italia, ai sensi del R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325;
Visto il R. decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1750, concernente la riduzione dall'1,50 % all'1 % della misura dell'interesse annuo di cui all'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377;
Visto il decreto del Ministro per le finanze 24 novembre 1934-XIII, col quale la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è elevata dal 3 % al 4 % a decorrere dal 26 novembre stesso;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dei Ministri per le finanze e per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 26 novembre 1934-XIII, e fino a quando avrà efficacia il decreto Ministeriale col quale la misura del saggio dello sconto è stata aumentata, dalla data suddetta, dal 3 % al 4 %, la misura dell'interesse annuo di cui all'ul-

timo comma dell'art. 6 del R. decreto 17 giugno 1928, n. 1377, modificato dal R. decreto 11 dicembre 1933-XII, n. 1750, è elevata dall'1 per cento al 2 per cento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 355, foglio 1. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934-XII, n. 2090.
Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di studi etruschi di Firenze.

N. 2090. R. decreto 16 ottobre 1934, con il quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto di studi etruschi di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934-XII, n. 2091.
Approvazione del nuovo statuto della R. Accademia Clementina di Bologna.

N. 2091. R. decreto 16 ottobre 1934, con il quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Regia Accademia Clementina di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934-XII, n. 2092.
Approvazione del nuovo statuto dell'Accademia medico-fisica fiorentina di Firenze.

N. 2092. R. decreto 16 ottobre 1934, con il quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto dell'Accademia medico-fisica fiorentina di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934-XII, n. 2093.
Autorizzazione alla Regia scuola per artieri « Jona Ottolenghi » di Acqui ad accettare un legato.

N. 2093. R. decreto 4 ottobre 1934, con il quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia scuola per artieri « Jona Ottolenghi » di Acqui, viene autorizzata ad accettare il legato di L. 10.000 disposto in suo favore dalla signora Anita Ottolenghi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

REGIO DECRETO 2 dicembre 1934-XIII.
Uso facoltativo della divisa pel direttore ed i professori del Regio istituto superiore agrario di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 274 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È data facoltà al direttore e ai professori di ruolo ed incaricati del Regio istituto superiore agrario di Perugia di far uso nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni della divisa descritta nelle annesse norme (allegato A), da vistarsi, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1934 - Anno XIII
Registro 27 Educazione nazionale, foglio 134.

ALLEGATO A.

Descrizione delle divisa del direttore e dei professori di ruolo e incaricati del Regio istituto superiore agrario di Perugia.

DIRETTORE:

Toga di saglia nera con mostre davanti e interne di seta verde, maniche allargate in basso con mostra verde; cordoni alle maniche ed al collo neri e verdi con fiocchetti in oro. Guarnizione di ermellino.

Tocco di seta nera con fiocco verde, nero ed oro e cordone dorato.

Cravatta e guanti neri.

PROFESSORI DI RUOLO:

Toga come sopra; ma con cordoni e fiocchetti neri e verdi soltanto, senza guarnizione di ermellino.

Tocco come sopra; ma con fiocco nero e verde soltanto.

Cravatta e guanti neri.

PROFESSORI INCARICATI:

Toga come sopra con soli cordoni e fiocchetti verdi.

Tocco con solo cordoncino verde.

Cravatta e guanti neri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

(60)

REGIO DECRETO 2 dicembre 1934-XIII.
Uso facoltativo della divisa pel direttore ed i professori dell'Istituto superiore di magistero di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 274 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È data facoltà al direttore e ai professori di ruolo ed incaricati dell'Istituto superiore di magistero di Torino di far uso nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni della divisa descritta nelle annesse norme (allegato *A*) da vistarsi, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1934 - Anno XIII
Registro 27 Educazione nazionale, foglio 133.

ALLEGATO *A*.

Descrizione delle divise del direttore e dei professori di ruolo ed incaricati dell'Istituto superiore di magistero di Torino.

DIRETTORE:

Toga di seta nera increspata sulle spalle all'attacco delle maniche, con colletto; mantello di ermellino ricoprente le spalle, maniche allargate in basso, con mostra rivoltata di color azzurro savoia, riprese da doppio cordone attaccato alle spalle da nodo legato da due fiocchi d'oro.

Tocco di velluto nero con bordo d'oro e con fiocco di seta giallo oro, su piatto ottangolare e montanti allargantisi in alto.

Cravatta di battista bianca e merletto.

Fascia tracolla di color azzurro savoia lunga m. 2,25, larga m. 0,15 con due fiocchi d'oro all'estremità e stemma del Regno ricamato in oro.

PROFESSORI DI RUOLO:

Toga di seta nera con colletto, maniche allargate in basso con mostra rivoltata di color azzurro savoia, riprese da doppio cordone attaccato alle spalle da nodo legato da due fiocchi d'argento.

Tocco di velluto nero con bordo d'argento e con fiocco di seta nera su piatto ottangolare e montanti allargantisi in alto.

Cravatta di battista bianca e merletto.

Fascia tracolla di color azzurro savoia lunga m. 2,25, larga m. 0,15 con due fiocchi d'argento all'estremità e stemma del Regno ricamato in argento.

PROFESSORI INCARICATI:

Toga di seta nera con colletto e rovescio pure di seta, filettato di velluto nero, maniche allargate in basso con mostra rivoltata di color azzurro savoia, riprese da doppio cordone attaccato alle spalle da nodo legato da due fiocchi di seta nera.

Tocco di velluto nero con bordo d'argento e con fiocco di seta nera su piatto ottangolare e montanti allargantisi in alto.

Cravatta di battista bianca e merletto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

(61)

REGIO DECRETO 2 dicembre 1934-XIII.
Uso facoltativo della divisa pel direttore ed i professori del Regio istituto superiore di magistero di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 274 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È data facoltà al direttore e ai professori di ruolo ed incaricati del Regio istituto superiore di magistero di Firenze di far uso nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni della divisa descritta nelle annesse norme (allegato *A*), da vistarsi, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1934 - Anno XIII
Registro 27 Educazione nazionale, foglio 136.

ALLEGATO *A*.

Descrizione della divisa del direttore, dei professori di ruolo e dei professori incaricati del Regio istituto superiore di magistero di Firenze.

DIRETTORE:

Toga di seta nera increspata sulle spalle con collo e bordo interno di ermellino; maniche allargate in basso con risvolti di raso nero.

Fascia di seta viola larga cm. 15 con frangia d'oro, attaccata alla spalla sinistra e discendente fino alla metà della persona.

Cravatta di battista bianca e merletto.

Tocco di seta nera con bordo d'ermellino, piatto ovale e montanti allargantisi in alto di cent. 14.

PROFESSORI DI RUOLO:

Toga di seta nera increspata sulle spalle con collo a rovescio: maniche allargate in basso con risvolti di raso nero.

Fascia di seta viola larga cent. 10 con bordo d'oro, attaccata alla spalla sinistra, discendente fino alla metà della persona.

Cravatta di battista bianca e merletto.

Tocco di seta nera con bordo d'oro: piatto ovale e montanti allargantisi in alto di cent. 14.

PROFESSORI INCARICATI:

Toga di seta nera increspata sulle spalle con collo a rovescio: maniche allargate in basso con risvolti di raso nero.

Cravatta di battista bianca e merletto.

Tocco di seta nera con bordo d'argento: piatto ovale e montanti allargantisi in alto di cent. 14.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

(62)

REGIO DECRETO 2 dicembre 1934-XIII.

Uso facoltativo della divisa pel direttore ed i professori del Regio istituto superiore di architettura di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 274 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È data facoltà al direttore e ai professori di ruolo ed incaricati del Regio istituto superiore di architettura di Napoli di far uso nelle cerimonie ufficiali e nelle pubbliche funzioni della divisa descritta nelle annesse norme (allegato *A*), da vistarsi, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1934 - Anno XIII
Registro 27 Educazione nazionale, foglio 135.

ALLEGATO A.

Descrizione delle divise del direttore e dei professori di ruolo e incaricati del Regio istituto superiore di architettura di Napoli.

DIRETTORE:

Toga di lana nera con largo colletto rovesciato e riversi di pelo d'ermellino e bordino scendente.

Maniche allargate in basso, con fodera in seta rosso rame formante bordini all'estremità.

Sulla spalla destra, cordone d'oro con giro alla manica e fiocchi.

Sotto la toga, sciarpa a tracollo del colore della Facoltà, rosso rame.

Tocco di velluto nero con fiocco d'oro su piatto quadrangolare, e montanti allargantisi in alto, con bordatura di seta rosso rame.

PROFESSORI DI RUOLO:

Toga di lana nera con largo colletto rovesciato, a riversi di velluto nero discendenti fino a terra.

Maniche allargate, in basso foderate in seta rosso rame formante bordino all'estremità.

Sulla spalla destra, cordone di argento misto al colore della Facoltà, con fiocchi analoghi.

Tocco di seta nera, con fiocco d'argento misto al colore della Facoltà, su piatto quadrangolare e montanti allargantisi in alto, con bordatura di seta rosso rame.

PROFESSORI INCARICATI:

Toga di lana nera con largo colletto rovesciato, a riversi di velluto nero discendenti fino a terra.

Maniche allargate, in basso foderate in seta rosso rame formante bordino all'estremità.

Sulla spalla destra, cordone nero misto al colore della Facoltà, con fiocchi analoghi.

Tocco di seta nera con fiocco nero misto al colore della Facoltà su piatto quadrangolare e montanti allargantisi in alto, con bordatura di seta rosso rame.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

(63)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1934-XIII.

Nuovo denaturante per l'alcool assoluto da impiegarsi dalla Regia aeronautica per la preparazione dei carburanti per motori di alta quota.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 19 del testo unico per l'imposta sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, che ammette lo spirito di produzione nazionale, impiegato nella preparazione dei carburanti, a godere delle agevolezze consentite all'alcool adulterato;

Visto il decreto Ministeriale 4 giugno 1931, che stabilisce il trattamento fiscale dello spirito impiegato nella fabbricazione dei carburanti a base di alcool assoluto per la Regia aeronautica;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

L'alcool assoluto da impiegarsi dalla Regia aeronautica per la preparazione dei carburanti per motori di alta quota potrà essere adulterato, oltre che nei modi indicati all'art. 2 del decreto Ministeriale 4 giugno 1931, anche con la sola aggiunta, per ogni ettolitro, di litri 10 di benzina avio.

Art. 2.

La benzina avio da servire come adulterante dell'alcool sarà fornita dalla Regia aeronautica.

Art. 3.

Per le modalità della denaturazione, del trasporto, del deposito e dell'impiego dell'alcool come sopra denaturato, si osserveranno integralmente le norme stabilite col decreto Ministeriale 4 giugno 1931.

Roma, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(65)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1935-XIII.

Norme concernenti il funzionamento dell'Ufficio di controllo nella esportazione risiera e della Commissione di revisione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, convertito in legge con legge 29 novembre 1928, n. 2842, e modificato con R. decreto-legge 26 marzo 1931, n. 587, convertito in legge con legge 31 dicembre 1931, n. 1845, concernente la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero e l'applicazione del marchio nazionale di esportazione;

Visto il R. decreto 20 settembre 1928, n. 2232, con il quale vennero emanate norme integrative delle disposizioni contenute nel suddetto Regio decreto-legge;

Visto il R. decreto 18 gennaio 1932, n. 55, con il quale l'Ente Nazionale Risi è stato autorizzato a provvedere al prelevamento di campioni di riso diretto all'estero;

Visto il R. decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1451, relativo alla disciplina dell'esportazione del riso;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

Sono rese esecutive le seguenti norme concernenti il funzionamento dell'Ufficio di controllo sull'esportazione risiera e della Commissione di revisione di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, sostituito come all'art. 1 del R. decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1451.

Dell'Ufficio di controllo.

Art. 2.

L'Ufficio di controllo di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, sostituito come all'art. 1 del R. decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1451, è istituito a cura dell'Istituto nazionale per l'esportazione, che provvede con le norme generali vigenti per il personale da esso dipendente alla nomina di tutto il personale necessario al funzionamento dell'Ufficio medesimo.

L'Ufficio è retto da un direttore, che ne è responsabile. Nei casi di assenza o di impedimento, il direttore è sostituito da un vice-direttore, ove esista, o da un funzionario a ciò delegato dall'Istituto nazionale per l'esportazione.

Art. 3.

L'Ufficio di controllo provvede:

1° all'esame dei campioni di riso lavorato diretto all'estero di tipo e denominazione ufficiali, in conformità al R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, e sue successive modificazioni e integrazioni e alle speciali tabelle di applicazione;

2° all'esame dei campioni di riso greggio, semi-greggio e lavorato non di tipo e denominazione ufficiali, in conformità del R. decreto 18 gennaio 1932, n. 55, e degli accordi intervenuti in base al medesimo Regio decreto tra l'Ente Nazionale Risi e l'Istituto nazionale per l'esportazione;

3° alla formazione dei campioni tipo di nuovo raccolto, corrispondenti alla tabella, debitamente approvata, dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso lavorato diretto all'estero;

4° a quanto altro gli sia attribuito dalle norme in vigore o dalle disposizioni adottate dall'Istituto nazionale per l'esportazione e dalla Commissione di cui al successivo art. 9, nei limiti della loro competenza.

L'Ufficio di controllo funziona da ufficio di segreteria della Commissione di revisione predetta.

Art. 4.

L'Ufficio di controllo ha alla sua diretta dipendenza il servizio di campionamento di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, e agli articoli 1 e 2 del R. decreto 18 gennaio 1932, n. 55.

Il direttore dell'Ufficio di controllo invigila sul normale svolgimento di tale servizio ed al riguardo dispone per apposite ispezioni.

Art. 5.

Il campionamento viene compiuto dai campionatori ufficiali e dai coadiutori nominati in base alle norme degli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, nelle località ove è autorizzato.

I campionatori e i coadiutori, eseguito il campionamento a termine dell'art. 9 del decreto stesso, annotano l'operazione di campionamento in apposito registro, assegnando al campione ed al relativo verbale di campionamento un numero d'ordine progressivo. Tale numero d'ordine viene ripetuto su ciascuno dei sacchetti che compongono il campione, senz'altra indicazione all'infuori della data di campionamento.

Il campione così individuato viene spedito direttamente all'Ufficio di controllo, secondo le istruzioni da questo impartite.

Art. 6.

I campioni e i verbali che pervengono all'Ufficio di controllo sono, sotto la personale responsabilità del direttore dell'Ufficio, iscritti in apposito registro, assumendo un numero d'ordine progressivo generale per campioni e per verbali di campionamento. Uno degli esemplari del campione è quindi sottoposto all'analisi, su semplice indicazione al personale addetto all'analisi, dei numeri di riferimento e, per il riso lavorato di tipo ufficiale, del tipo ufficiale dichiarato dalla ditta esportatrice. Ove trattisi di riso non di tipo ufficiale, il direttore dell'Ufficio dovrà accompagnare il campione con l'indicazione delle determinazioni da effettuarsi all'analisi.

L'analizzatore comunica il proprio responso al direttore su apposita scheda, con tutte le motivazioni necessarie al rilascio del certificato di qualità o del verbale di non rispondenza o del certificato di analisi.

Il campione analizzato può essere sempre sottoposto dal direttore dell'Ufficio a più analizzatori contemporaneamente o a nuova analisi anche da parte di altro analizzatore o dello stesso direttore dell'Ufficio ai fini della più esatta formazione dei necessari elementi di giudizio del campione.

Art. 7.

Sulla base degli elementi definitivi risultanti dall'analisi, il direttore dell'Ufficio provvede al rilascio del certificato di qualità o del verbale di non rispondenza o del certificato di analisi, a seconda dei casi.

Di tale rilascio dovrà farsi annotazione in apposito registro, dandone notizia, giorno per giorno, in appositi elenchi all'Istituto nazionale per l'esportazione e al presidente della Commissione di revisione.

Art. 8.

I campioni di riso di tipo ufficiale vengono, con l'esemplare che ha formato oggetto di analisi, inventariati e custoditi in apposito locale, per il periodo stabilito dall'art. 12 del Regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486.

Gli altri campioni prelevati in base alle disposizioni di cui al R. decreto 18 gennaio 1932, n. 55, vengono egualmente inventariati e custoditi in apposito locale per il periodo di tempo fissato dagli accordi intervenuti tra l'Istituto nazionale per l'esportazione e l'Ente Nazionale Risi.

Della Commissione di revisione.

Art. 9.

La Commissione di revisione di cui all'art. 11 del R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, sostituito come all'art. 1 del R. decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1451, ha le seguenti attribuzioni:

1° invigilare sull'attività dell'Ufficio di controllo;

2° provvedere al riesame dei campioni per i quali siano stati avanzati dagli interessati ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio di controllo;

3° proporre all'inizio di ciascuna campagna risiera le eventuali revisioni della tabella dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso lavorato diretto all'estero;

4° procedere alla revisione dei campioni tipo di nuovo raccolto corrispondenti alla tabella suddetta, preparati dall'Ufficio di controllo secondo il disposto dell'art. 18 del Regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486;

5° esprimere il proprio avviso su tutte le questioni tecniche attinenti all'esportazione risiera che le fossero sottoposte dall'Istituto nazionale per l'esportazione.

Il direttore dell'Ufficio di controllo assiste alle sedute della Commissione in qualità di segretario.

Art. 10.

Il presidente della Commissione di revisione invigila sul regolare andamento dell'Ufficio di controllo. Egli può delegare a membri effettivi o supplenti della Commissione, con incarico permanente o a turno, funzioni di vigilanza sul lavoro di analisi compiuto dall'Ufficio.

A cura dello stesso presidente, i rilievi sull'andamento dell'Ufficio e sullo svolgimento del lavoro di analisi dallo stesso compiuto dovranno essere prontamente comunicati all'Istituto nazionale per l'esportazione.

Art. 11.

Il presidente della Commissione dovrà curare che i campioni sottoposti al riesame della Commissione stessa siano presentati alla Commissione senza alcuna indicazione del nome del ricorrente. Il riferimento dei campioni esaminati al nome del ricorrente dovrà risultare da apposita dichiarazione del presidente della Commissione in fine di ciascuna adunanza.

I giudizi della Commissione relativi all'esame dei campioni per i quali sono stati formulati ricorsi e la dichiarazione di cui sopra, debbono essere inseriti in modo particolareggiato nel processo verbale.

Art. 12.

Alle adunanze per la revisione della tabella annuale dei tipi e delle denominazioni ufficiali e per l'approvazione dei campioni tipo di nuovo raccolto, la Commissione potrà essere integrata, su invito del suo presidente, da un esperto designato da ciascuna delle Confederazioni fasciste degli agricoltori, dei commercianti e degli industriali, e dall'Ente Nazionale Risi.

Parimenti, d'accordo con l'Istituto nazionale per l'esportazione, tali esperti potranno essere invitati ad intervenire alle adunanze nelle quali si trattino questioni tecniche attinenti all'esportazione risiera, sottoposte dall'Istituto medesimo alla Commissione.

Art. 13.

Le adunanze della Commissione sono convocate dal presidente, o, per suo ordine, dal segretario. Gli inviti dovranno essere diretti a tutti i membri effettivi e, per notizia, ai supplenti, almeno con tre giorni di preavviso su quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza l'invito potrà essere fatto con telegramma con semplice preavviso di 24 ore. Tale procedura eccezionale deve essere esplicitamente convalidata dalla Commissione all'inizio dell'adunanza.

Ove un membro effettivo non possa intervenire alla adunanza dovrà informarne immediatamente il suo supplente e il presidente della Commissione.

Art. 14.

Nel caso che siano sottoposte alla discussione della Commissione questioni nelle quali taluno dei suoi componenti sia direttamente interessato, si dovrà omettere di invitare a partecipare alla seduta per la quale tale discussione è iscritta il componente o i componenti interessati. Al riguardo la decisione del presidente è definitiva.

Art. 15.

Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza di almeno quattro membri della Commissione compreso il presidente o il suo sostituto.

In caso di assenza del presidente o del suo sostituto l'adunanza sarà presieduta dal membro più anziano.

Art. 16.

Qualora all'adunanza assistano contemporaneamente il membro effettivo e il suo supplente, quest'ultimo non potrà essere considerato ai fini della validità dell'adunanza, nè potrà prendere parte alle deliberazioni.

Art. 17.

Le votazioni della Commissione dovranno essere sempre fatte per scrutinio palese. A parità di voti avrà la prevalenza quello del presidente.

Art. 18.

Il direttore generale dell'Istituto nazionale per l'esportazione o funzionari da lui delegati potranno assistere alle riunioni della Commissione di revisione e prendere visione, in ogni tempo, del lavoro dell'Ufficio di controllo e della Commissione stessa.

Art. 19.

Alla fine di ogni campagna risiera l'Ufficio di controllo dovrà sottoporre alla Commissione di revisione una relazione dettagliata sul lavoro compiuto durante la campagna stessa. Tale relazione, integrata dagli indici di attività della Commissione, dovrà, a cura del presidente della stessa, essere rimessa all'Istituto nazionale per l'esportazione e da questo comunicata, con le osservazioni del caso, particolarmente per quanto concerne i mercati esteri di sbocco del riso italiano, ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, e delle corporazioni.

Art. 20.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 gennaio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: Asquini.

(64)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1934-XIII.

Proroga al 1° luglio 1935 dell'applicazione nella Zona franca del Carnaro, delle disposizioni relative ai pagamenti commerciali fra l'Italia e l'Ungheria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
ED
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, che dànno facoltà al Governo di stabilire modalità per l'importazione di merci da alcuni Paesi;

Visto il decreto interministeriale 25 luglio 1932, che detta le disposizioni concernenti i pagamenti relativi agli scambi commerciali tra l'Italia e l'Ungheria;

Visto il decreto interministeriale 26 maggio 1934, che proroga al 1° gennaio 1935 l'applicazione alla Zona franca del Carnaro delle disposizioni di cui al citato decreto 25 luglio 1932;

Ritenuta l'opportunità di concedere un'ulteriore proroga per l'applicazione delle disposizioni in parola nella regione citata;

Decreta:

Articolo unico.

È protratta al 1° luglio 1935 l'applicazione, nella Zona franca del Carnaro delle norme di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1932 concernente le disposizioni relative ai pagamenti degli scambi commerciali tra l'Italia e l'Ungheria.

Roma, addì 31 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze:
Jung.

Il Ministro per gli affari esteri e per le corporazioni:
Mussolini.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
De Francisci.

(71)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1934-XIII.

Ricerca e chiamata in servizio ai fini della mobilitazione civile dell'amministrazione della giustizia, del personale che dovrà sostituire quello che sarà chiamato alle armi o che occorrerà per nuovi o maggiori bisogni.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 38 del regolamento per l'applicazione della legge sulla disciplina di guerra, approvato con R. decreto 15 giugno 1933, n. 1176;

Decreta:

Ai fini della mobilitazione civile dell'Amministrazione della giustizia, la ricerca e la chiamata in servizio del personale che dovrà sostituire quello che sarà chiamato alle armi o che occorrerà per nuovi o maggiori bisogni, saranno effettuate:

1° per quanto riguarda gli uffici dell'Amministrazione centrale, dalle rispettive Direzioni generali del Ministero di grazia e giustizia;

2° per quanto riguarda la Corte di cassazione del Regno, dalla Procura generale presso la Corte stessa, e per quanto riguarda gli altri Uffici giudiziari (Corti d'appello, Tribunali, Preture e Conciliazioni), gli Archivi notarili e i notai, dalle Procure generali presso le Corti d'appello e presso le Sezioni autonome di Corte d'appello, quali Centri periferici di mobilitazione civile per tutti gli uffici del rispettivo distretto;

3° per quanto riguarda gli Istituti di prevenzione e di pena, dalla competente Direzione generale del Ministero di grazia e giustizia o da altra autorità dipendente che venga, a tal fine, nei singoli casi, designata dalla stessa Direzione generale.

Roma, addì 30 dicembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: De Francisci.

(70)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 2410 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Bencich » e « Tomaz » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Tomaz Maria ved. Bencich, figlia del fu Antonio e della fu Maria Visintin, nata a S. Pancrazio (Montona) il 13 aprile 1885 e abitante a S. Pancrazio, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella

forma italiana di « Tomasi » e « Benci » (Tomasi Maria vedova Benci).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta di Benci anche ai figli del fu Pietro Bencich, nati a S. Pancrazio: Angelo, il 1° febbraio 1911; Pietro, il 3 agosto 1915; Giovanna, il 15 gennaio 1909 e Maria, il 6 febbraio 1915.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8431)

N. 2442 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Giacomo, figlio del fu Martino e della fu Vitassovich Eufemia, nato a Filippano (Dignano) il 7 luglio 1867 e abitante a Dignano d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Collich Eufemia fu Antonio e fu Butcovich Maria, nata a Dignano d'Istria il 27 novembre 1866, ed a figli, nati a Dignano d'Istria: Giovanni, il 6 luglio 1888; Maria, il 10 febbraio 1900 ed Antonio, il 26 marzo 1906; nonchè alla nuora Cettina Fosca di Giovanni e di Eufemia Marovich, moglie di Giovanni Bencich, nata a Dignano il 10 aprile 1894.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8432)

N. 2651 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bolcich » (Bolcic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bolcich (Bolcic) Giuseppe, figlio del fu Giorgio e di Maria Koren, nato a San Servolo (Erpelle Cosina) il 28 settembre 1877 e abitante a San Servolo n. 2, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bolci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bolcich Maria di Andrea e fu Giovanna Pecar, nata a Bresenza il 7 febbraio 1881.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: Marolla.

(8478)

N. 2646 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bolcic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bolcic Andrea, figlio del fu Antonio e della fu Antonia Memon, nato a Bresenza (Erpelle Cosina) il 5 settembre 1870 e abitante a Bresenza n. 31, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bolci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Memon Anna fu Andrea e di Giovanna Pocar, nata a Bresenza il 4 agosto 1873, ed alle figlie, nate a Bresenza: Giuseppina, il 28 maggio 1906; Maria, il 9 febbraio 1914.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: Marolla.

(8479)

N. 2612 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencic Giuseppe, figlio di Giacomo e della fu Anna Bencich, nato a Erpelle il 25 marzo 1899 e abitante a Erpelle n. 33, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Babich Veronica fu Michele, nata a Roditti il 24 ottobre 1905, ed alla figlia Anna-Irene, nata a Erpelle il 2 giugno 1931.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: MAROLLA.

(8433)

N. 2636 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Francesco, figlio di Francesco e di Maria Zerial, nato a Cosina il 4 marzo 1892 e abitante a Cosina n. 2, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Grahonia Maria di Stefano e di Anna Visnievec, nata a Grozzana il 1° febbraio 1894, ed ai figli nati a Cosina: Loboslava, il 5 maggio 1914; Francesco, il 6 aprile 1921 e Vida, il 29 marzo 1923.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: MAROLLA.

(8434)

N. 2250 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bercich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bercich Simone, figlio del fu Giorgio e della fu Caterina Levach, nato a Montreo (Montona) il 14 aprile 1884 e abitante a Montreo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Berci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Montreo: Natalia, il 4 settembre 1909; Stefano, il 14 novembre 1912 e Giovanni, il 10 marzo 1917.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8435)

N. 2407 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Andrea, figlio del fu Antonio e della fu Elena Bencich, nato a Zumesco (Montona) il 5 maggio 1857 e abitante a Zumesco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Valenta Antonia di Pietro e di Maria Valenta, nata a Zumesco il 11 maggio 1882, ed alla figlia Maria, nata a Zumesco il 21 ottobre 1910.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8436)

N. 2474 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Biasich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Biasich Natale, figlio di Michele e della fu Caterina Vischich, nato a Sanvincenti il 10 dicembre 1875 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Biasi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Morosin Fosca, illegittima, fu Eufemia Morosin, nata a Canfanaro il 10 febbraio 1877, ed ai figli, nati a Sanvincenti: Domenico, il 10 agosto 1902; Martino, il 3 ottobre 1903; Antonio, il 29 marzo 1909; Oliva, il 29 marzo 1909 (gemelli); Giovanni, l'8 luglio 1912; Marco, il 27 marzo 1915 ed Anna l'11 gennaio 1921; alla nuora Suffich Marianna fu Antonio e di Giovanna Mattelia, moglie di Martino Biasich, nata a Gimino il 7 febbraio 1900 ed alla nipote Maria Biasich di Martino e di Marianna Suffich, nata a Sanvincenti il 20 settembre 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8437)

N. 2467 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Biasich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Biasich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Lucia Bursich, nato a Biasici (Sanvincenti) il 19-6-1882 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Biasi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Misson Fosca di Giovanni e fu Eufemia Coslian, nata a Boccardi il 29 gennaio 1881 ed ai figli nati a Biasici: Martino, il 26 aprile 1904; Antonio, l'11 gennaio 1913; Oliva, il 29 luglio 1916; Anna, il 18 agosto 1919; Giovanni, l'8 agosto 1922 e Giuseppe, l'8 agosto 1922.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8438)

N. 2468 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Biasich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Biasich Giovanni, figlio del fu Giovanni e di Giovanna Millovan, nato a Biasici (Sanvincenti) il 14 marzo 1861 e abitante a Biasici, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Biasi »

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio nato a Biasici dalla or defunta Eufemia Nadenich il 17 dicembre 1897, ed alla nuora Biasich Eufemia di Giovanni e di Fosca Misson, nata a Biasici il 19 aprile 1902, nonchè ai nipoti, figli di Giovanni Biasich e di Eufemia Biasich, nati a Biasici: Maria, il 16 aprile 1921; Giovanni, il 14 febbraio 1923 ed Emilia, il 26 aprile 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8439)

N. 2480 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Billich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Billich Giovanni, figlio del fu Matteo e di Eufemia Vitassovich, nato a Sanvincenti il 22 settembre 1895 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Billi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Razzan Fosca fu Giovanni e di Pasqua Puch, nata a Sanvincenti il 5 novembre 1899 ed i figli, nati a Sanvincenti: Maria, il 6 settembre 1922; Pietro, il 28 marzo 1924; Eufemia, il 10 dicembre 1925; Anna, il 13 gennaio 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8450)

N. 2481 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Billich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Billich Giuseppe, figlio del fu Giovanni e della fu Fosca Razzau, nato a Sanvincenti il 3 aprile 1881 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Billi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Razzan Eufemia di Giuseppe e di Maria Petrovich, nata a Sanvincenti il 28 febbraio 1887 ed ai figli, nati a Sanvincenti: Martino, il 20 novembre 1909; Giovanni, il 26 dicembre 1911; Michele, il 19 marzo 1914; Oliva, il 4 gennaio 1919, Mario, il 2 febbraio 1921, Emilia, il 15 dicembre 1922; Antonio, il 22 settembre 1924.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8451)

N. 2482 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Billich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Billich Giuseppe, figlio di Martino e di Fosca Petrovich, nato a Sanvincenti il 14 marzo 1893 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Billi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Persich Agata di Antonio e di Oliva Missan, nata a Sanvincenti il 4 gennaio 1889, ed al figlio Giovanni, nato a Sanvincenti il 21 luglio 1920.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

8452)

N. 2479 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Billich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Billich Giovanni, figlio del fu Giorgio e della fu Lucia Biasich, nato a Sanvincenti il 30 maggio 1869 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Billi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Stocovich di Gregorio e di Pasqua Petrovich, nata a Sanvincenti il 28 settembre 1875 ed ai figli, nati a Sanvincenti: Eufemia, il 6 dicembre 1904; Giovanni, l'11 luglio 1907; Fosca, il 18 novembre 1909; Giuseppe, l'8 agosto 1914; Olga-Oliva, il 10 luglio 1917; Caterina, il 20 maggio 1920.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8453)

N. 2479 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Billich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Billich Giovanni, figlio del fu Matteo e della fu Fosca Klobas, nato a Sanvincenti il 4 luglio 1880 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Billi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai fratelli, nati a Sanvincenti: Giuseppe, il 28 aprile 1885; Giorgio, il 7 agosto 1888.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8454)

N. 2475 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Billich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Billich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Fosca Jursich, nato a Sanvincenti il 5 maggio 1896 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma ialiana di « Billi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Billich Maria di Martino e di Fosca Petrovich, nata a Sanvincenti l'8 marzo 1901 ed alle figlie, nate a Sanvincenti: Anna, il 29 novembre 1920; Rosa, il 22 dicembre 1926, ed alla sorella Fosca, nata a Sanvincenti il 2 novembre 1902.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8455)

N. 2556 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Billich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Eufemia ved. Billich, figlia di Giovanni Billich e di Fosca Razzan, nata a Sanvincenti il 1° ottobre 1871 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Billi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli del fu Antonio Billich, nati a Sanvincenti: Fosca, il 24 aprile 1893; Eufemia, il 10 gennaio 1904; Maria, il 23 marzo 1906; Stefano, il 1° maggio 1908; Michele, il 10 luglio 1910.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8456)

N. 2488 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Billich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Billich Martino, figlio del fu Michele e della fu Maria Paus, nato a Sanvincenti il 21 ottobre 1851 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Billi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Milovan Maria di Giovanni e di Eufemia Stocovich, nata a Sanvincenti il 2 dicembre 1849 ed i figli, nati a Sanvincenti: Maria, il 7 novembre 1892; Giovanni, l'11 ottobre 1878.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 23 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8457)

N. 2497 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bosaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosaz Giovanni, figlio di Giorgio e di Maria Xivolich, nato a Sanvincenti il 14 febbraio 1901 e abitante a S. Briccio n. 84 (Sanvincenti), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bosazzi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Radetich Antonia fu Matteo e di Lucia Banco, nata a Gimino l'11 giugno 1897, ed alla figlia Rosa, nata a Sanvincenti il 19 marzo 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8470)

N. 2622 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome Bosich (Bozich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Savorgnan Giovanna ved. Bosich (Bozich), figlia del fu Francesco e di Jerko Maria, nata a Pola il 21 settembre 1882 e abitante a Pola, via G. Carducci n. 2, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bossi » (Sarvognan Giovanna ved. Bossi).
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Ermanno del fu Ernesto, nato a Pola il 7 giugno 1907.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8471)

N. 2657 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bozic' » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bozic Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Antonia Foranks, nato a S. Servolo (Erpelle Cosina) il 20 dicembre 1852 e abitante a S. Servolo n. 13, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bossi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla nuora Praselj Orsola ved. del fu Bozic Giovanni, nata a San Servolo il 16 luglio 1884, ed al nipote Alberta del fu Giovanni, nata a San Servolo il 31 marzo 1913.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: MAROLLA.

(8472)

N. 2659 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per l'esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bosich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosich Giuseppe, figlio di Antonio e della fu Giovanna Korosec, nato a Pola il 18 marzo 1910 e abitante a San Servolo (Erpelle Cosina) n. 12, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bossi ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: MAROLLA.

(8473)

N. 50-39 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Vizintin Giovanni fu Stefano e della fu Anna Stepancic, nato a Opacchiasella il 12 dicembre 1858 e residente a Opacchiasella, Vallone, 13, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Visintin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Vizintin Maria fu Giovanni Ferletic, nata a Opacchiasella il 26 gennaio 1860, moglie;

Vizintin Giustino di Giovanni, nato a Opacchiasella il 23 febbraio 1902, figlio;

Vizintin Ida di Giovanni, nata a Opacchiasella il 19 giugno 1904, figlia;

Vizintin Francesco di Giovanni, nato a Opacchiasella il 31 dicembre 1884, figlio;

Vizintin Antonia fu Antonio, nata a Opacchiasella il 4 febbraio 1891, nuora;

Vizintin Emilia di Francesco, nata a Opacchiasella il 18 dicembre 1919, nipote;

Vizintin Stanislava di Francesco, nata a Opacchiasella il 5 maggio 1921, nipote;

Vizintin Luigia di Francesco, nata a Opacchiasella il 6 maggio 1923, nipote;

Vizintin Vittorio di Francesco, nato a Opacchiasella il 30 ottobre 1924, nipote;

Vizintin Alberto di Francesco, nato a Opacchiasella il 27 gennaio 1926, nipote;

Vizintin Maria di Francesco, nata a Opacchiasella il 4 dicembre 1927, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 20 marzo 1934 - Anno XII

p. *Il prefetto*: ERCOLANI.

(9377)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

UFFICIO DEI QUESTORI

Avviso-diffida.

L'Amministrazione della Camera considera mandate in omaggio quelle pubblicazioni periodiche, che siano inviate alla Presidenza, alla Biblioteca o agli altri Uffici, delle quali non sia stata espressamente richiesta o rinnovata l'associazione.

La stessa avvertenza vale anche per le pubblicazioni periodiche spedite agli onorevoli Deputati.

Roma, addì 29 dicembre 1934 - Anno XIII

I Deputati questori: CANELLI GABRIELE - FANI AMEDEO.

(43)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di interessi su rendita consolidato 5 per cento.

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 95.

È stato denunciato lo smarrimento della ricevuta per la rata semestrale al 1° luglio 1934 relativa alla rendita Consolidato 5 per cento n. 553736 di annue L. 500 a favore di Cavanna Carla di Carlo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Genova Sampierdarena.

Ai termini dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 266 o n. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che sieno state notificate opposizioni, verrà proceduto al pagamento mediante buono a favore della minore titolare.

Roma, addì 29 dicembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(48)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificati del consolidato 3,50 per cento (1906).

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 96.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato Consolidato 3,50 per cento (1906) n. 787392 di L. 70 di rendita annua intestato a Rossetti Angelica di Giorgio, nubile, domiciliata a Varzo (Novara).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi 6 mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 29 dicembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(47)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificati del consolidato 5 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 97.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati del Consolidato 5 per cento n. 99188 per la rendita annua di L. 140 e n. 99191 per la rendita annua di L. 5, rispettivamente intestati a Cajani Margherita e Giovanni fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Pozzi Maria fu Luigi, vedova Cajani, domiciliati in Cornate (Milano).

Essendo detti certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina dei certificati stessi) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298

Roma, addì 29 dicembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(46)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 94.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. 241 — Data: 28 gennaio 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Brescia — Intestazione: Bertarelli Giuseppe di Battista — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Rendita: L. 15, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1921

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data: 5 agosto 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ravenna — Intestazione: dott. Filippo Dotti, per conto della Mensa vescovile di Ravenna — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Rendita: L. 15, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 207 — Data: 17 giugno 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ravenna — Intestazione: Suprani Guido fu Domenico di Ravenna, per conto della Mensa vescovile di Cervia — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 5 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1933.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: Mod. 241 — Data: 15 giugno 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ravenna — Intestazione: Venturini Venturino fu Ciro — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita: L. 200, consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 133 — Data: 28 gennaio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ravenna — Intestazione: Bongiovanni Giovanni fu Paolo — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita: L. 5, consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1922.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della presente pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 29 dicembre 1934 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(36)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 5.

Media dei cambi e delle rendite

del 7 gennaio 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.67
Inghilterra (Sterlina)	57.45
Francia (Franco)	77.20
Svizzera (Franco)	379.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.95
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.745
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.78
Cecoslovacchia (Corona)	49.05
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.58
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.895
Olanda (Fiorino)	7.925
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	2.98
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	81 —
Id. 3,50 % (1902)	82.875
Id. 3 % lordo	61.30
Prestito Conversione 3,50 %	83.15
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.50
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	103.95
Id. id. 5 % id. 1941	104.175
Id. id. 4 % id. 1943	99.325

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.